2015.08.
03
11:51:54
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLVI | BARI, 3 AGOSTO 2015 | **n. 109**

Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2015, n. 443
Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.
Pag. 33438

PARTE SECONDA

Atti regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2015, n. 443

Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22/2/2008, n. 161;

Visto il Regolamento di organizzazione del Gabinetto regionale del 5/12/2000, n. 2;

Visto l'art.42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;

Valutata l'esigenza di contenere i costi degli apparati politici e amministrativi, come peraltro imposto dalla legislazione nazionale e regionale vigente;

Considerato, altresì, che armonizzare i diversi processi connessi ai numerosi ambiti di azione e di interesse politico della Regione, assume un indiscutibile valore strategico;

DECRETA

E' adottato il seguente atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA"

TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA
PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I - AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI
- **ARTICOLO 1 -** (PRINCIPI E FINALITA')

CAPO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO
- **ARTICOLO 2 -** (CRITERI DI ORGANIZZAZIONE)
- **ARTICOLO 3 -** (STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI)

CAPO III - IL SISTEMA DI DIREZIONE
- **ARTICOLO 4** - (DIPARTIMENTI)
- **ARTICOLO 5 -** (LE SEZIONI DI DIPARTIMENTO)
- **ARTICOLO 6 -** (I SERVIZI)
- **ARTICOLO 7 -** (STRUTTURE DI STAFF E DI PROGETTO)

CAPO IV - STRUTTURE DI INTEGRAZIONE: MANAGEMENT BOARD, COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
- **ARTICOLO 8 -** (IL COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI)
- **ARTICOLO 9 -** (CONFERENZA DELLE SEZIONI)
- **ARTICOLO 10** - (MANAGEMENT BOARD)
- **ARTICOLO 11 -** (COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE)

CAPO V - STRUTTURE ORGANIZZATIVE
- **ARTICOLO 12 -** (ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI)
- **ARTICOLO 13 -** (SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUNTA)
- **ARTICOLO 14 -** (GABINETTO DEL PRESIDENTE E SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA)
- **ARTICOLO 15 -** (COLLEGIO DEGLI ESPERTI DEL PRESIDENTE)
- **ARTICOLO 16 -** (SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI ED ANTIMAFIA SOCIALE)

TITOLO II
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I - DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA
- **ARTICOLO 17** - (ACCESSO ALLA DIRIGENZA REGIONALE)

CAPO II - ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA
- **ARTICOLO 18 -** (FUNZIONI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO)
- **ARTICOLO 19 -** (ATTIVITA' ORGANIZZATIVE DIRIGENZIALI)
- **ARTICOLO 20 -** (FUNZIONI DEI DIRIGENTI)
- **ARTICOLO 21 -** (CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO)
- **ARTICOLO 22 -** (CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE)
- **ARTICOLO 23 -** (DURATA DELL'INCARICO DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO)
- **ARTICOLO 24 -** (DURATA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI)
- **ARTICOLO 25 -** (ASSEGNAZIONE OBIETTIVI E RISORSE)
- **ARTICOLO 26 -** (RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE)

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- **ARTICOLO 27 -** (NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA)

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
- **ARTICOLO 28 -** (CORRELAZIONE RETRIBUTIVA ALLE FASCE DI POSIZIONE DIRIGENZIALE)
- **ARTICOLO 29 -** (ABROGAZIONI)

TITOLO I
L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO E DIRIGENZIALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA REGIONALE

CAPO I
AMBITO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1
(Principi e finalità)

1. Il presente atto di alta organizzazione, in applicazione dell'articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, dell'articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e, in osservanza dei principi enunciati dal Titolo I della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza.

2. Resta inalterata l'organizzazione dell'Avvocatura Regionale, disciplinata dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18, e dai conseguenti regolamenti di attuazione.

CAPO II
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Articolo 2
(Criteri di organizzazione)

1. I criteri adottati rispondono alla necessità di maggiore efficacia ed efficienza, trasparenza e tracciabilità dei processi, coerentemente con le aggregazioni di tematiche nazionali ed europee. Le aggregazioni tematiche regionali costituiscono le attività di strutture apicali denominate Dipartimenti. Ogni Dipartimento è costituito per affrontare uno specifico obiettivo di crescita e di sviluppo del territorio. Ciascuna tematica di rilievo afferente ad un singolo Dipartimento, è assegnata ad una Sezione di Dipartimento strutturata in un adeguato numero di Servizi. La maggiore efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa è perseguita attraverso una riduzione delle strutture regionali, nei diversi livelli e con l'introduzione di Strutture di Integrazione che assicurano coordinamento e unitarietà dei processi. La riduzione del numero delle unità organizzative comporta un potenziamento in ordine a funzioni e a personale assegnato, il tutto finalizzato non solo al contenimento della spesa ma anche al raggiungimento di una maggiore orizzontalità organizzativa.
Sono altresì istituite Strutture dirigenziali di Staff con ruoli di tipo straordinario e Strutture dirigenziali di Progetto, in numero contenuto, così da favorire sviluppi progettuali da realizzare nell'ambito delle Agenzie Regionali.

2. L'Ente è organizzato secondo i seguenti criteri:
   - rispetto del principio di separazione tra politica e gestione;
   - valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo;
   - rispetto dei principi di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di programmazione anche mediante revisione periodica dell'assetto organizzativo;

- articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e strutture temporanee (di progetto);
- semplificazione dei processi decisionali, secondo i principi della direzione per obiettivi;
- ampia adattabilità alle dinamiche dell'ambiente di riferimento e crescita delle decisioni da assumere mediante i poteri del privato datore di lavoro;
- collegamenti orizzontali, attraverso contatti diretti, sistemi informativi inter-funzionali, comitati temporanei, ruoli di integrazione, team di progetto;
- garanzia di trasparenza e di imparzialità;
- attenzione alle esigenze dell'utenza in ordine all'accesso agli uffici e verifica della qualità dei servizi prestati;
- coinvolgimento, motivazione e valorizzazione del personale anche mediante adeguata e costante formazione.

Articolo 3
(Strutture di coordinamento e dirigenziali)

1. Il Presidente della Giunta Regionale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del Gabinetto;

2. La Giunta Regionale è, invece, supportata dagli uffici del Segretariato Generale.

3. La struttura organizzativa della Presidenza e della Giunta Regionale si articola in:
   - Gabinetto del Presidente;
   - Segreteria Generale del Presidente
   - Avvocatura Regionale;
   - Strutture di Integrazione;
   - Segretariato della Giunta Regionale;
   - Dipartimenti;
   - Sezioni di Dipartimento
   - Servizi;
   - Strutture di Staff;
   - Strutture di Progetto.

CAPO III
IL SISTEMA DI DIREZIONE

Articolo 4
(Dipartimenti)

1. Sono istituiti sei Dipartimenti che costituiscono la massima struttura direzionale di attuazione delle politiche della Regione, con macro-funzioni strumentali, di coordinamento e di governo dell'intera articolazione organizzativa di competenza.

2. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di maggiore rilevanza, costituita per garantire il governo di aree omogenee di funzioni. E' il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere di spesa, l'organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e dirigenza. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità di un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, secondo norma.

La direzione del Dipartimento è affidata al Direttore.

3. Il Gabinetto, il Segretariato Generale della Giunta, la Segreteria Generale della Presidenza, l'Avvocatura Regionale non costituiscono articolazione di alcun Dipartimento.

4. Il Capo di Gabinetto, il Segretario Generale della Giunta, il Segretario Generale della Presidenza, l'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale sono equiparati, ai fini retributivi, al Direttore di Dipartimento.

Articolo 5
(Le sezioni di dipartimento)

1. La Sezione di Dipartimento è un'unità organizzativa di notevole rilevanza e complessità individuata nell'ambito del Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o processi amministrativo-produttivi. Costituisce il punto di riferimento per l'organizzazione dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici processi, per la gestione e il controllo della spesa

2. La Sezione di Dipartimento ricade strutturalmente e funzionalmente all'interno di un Dipartimento ed è diretta da un dirigente appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, secondo norma.

Articolo 6
(I servizi)

1. Il Servizio è un'unità organizzativa specializzata nella gestione integrata di attività o processi amministrativo-produttivi, interdipendenti. E' articolazione sia del Dipartimento, sia della Sezione ed è caratterizzato da elevata responsabilità di prodotto e di risultato.

Articolo 7
(Strutture di staff e di progetto)

1. Le Strutture dirigenziali di Staff hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane assegnate ai Dipartimenti. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza istituzionale di ciascun Dipartimento quali:

- il coordinamento e lo sviluppo delle persone;
- l'incremento e l'integrazione dei sistemi informativi;
- la coerenza contabile e giuridica di atti e provvedimenti;
- la verifica dei sistemi di controllo interni ed esterni al Dipartimento;
- i processi di decentramento amministrativo e i processi partenariali;
- la comunicazione e la trasparenza amministrativa.

2. Le Strutture di Progetto curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di Dipartimento o ai Dipartimenti. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di integrazione fra le varie strutture amministrative oppure attivano procedure amministrative straordinarie. Le Strutture di Progetto sono incardinate nel Dipartimento nel cui ambito ricadono l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere obiettivi interdipartimentali.

3. La titolarità delle Strutture di cui ai commi 1 e 2 è affidata a dirigenti;
4. Qualora la rilevanza e la complessità organizzativa e professionale dell'obiettivo o del progetto lo richiedano, la Struttura di Progetto può configurarsi come struttura equivalente, in complessità, a Sezione.

CAPO IV
STRUTTURE DI INTEGRAZIONE
MANAGEMENT BOARD, COORDINAMENTO DEI DIPARTIMENTI, CONFERENZA DELLE SEZIONI, COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Articolo 8
(Il coordinamento dei dipartimenti)

1. Le Strutture di Integrazione assicurano il coordinamento, l'unitarietà dei processi di innovazione e sviluppo dell'amministrazione, dell'attuazione del programma di governo e delle azioni della Regione Puglia.

2. Il Coordinamento dei Dipartimenti è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali.

3. Il Coordinamento dei Dipartimenti opera attraverso direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le strutture di direzione dell'Ente.

4. Il Coordinamento dei Dipartimenti conferisce al Direttore competente in materia di organizzazione l'incarico di predisporre, previa intesa con la Giunta Regionale, la deliberazione, da sottoporre all'approvazione finale, di istituzione dei Servizi.

5. Analogamente si procede per la graduazione delle strutture organizzative dirigenziali approvate dal Coordinamento dei Dipartimenti.

6. Il Coordinamento dei Dipartimenti esprime, inoltre, il grado di complessità organizzativa di cui al precedente art. 7 comma 4 e affida al Direttore competente in materia di organizzazione la presa d'atto formale regionale della decisione assunta a tal riguardo, da assumere entro sette giorni dalla comunicazione alla Giunta.

7. Il Coordinamento dei Dipartimenti si riunisce con la partecipazione dei soli interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione dell'amministrazione nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.

8. Alla seduta plenaria può essere invitato il Segretario Generale del Consiglio Regionale.

9. Il Coordinamento dei Dipartimenti è presieduto dal Capo di Gabinetto. Ne fanno parte i Direttori di Dipartimento e le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi della Regione. Il Coordinamento dei Dipartimenti opera in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si riunisce, inoltre, su convocazione del Capo di Gabinetto.

Articolo 9
(Conferenza delle sezioni)

1. La Conferenza delle Sezioni è la Struttura di Integrazione che cura l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e l'attuazione dei Programmi Operativi Regionali in ogni Dipartimento.

2. E' presieduta dal Direttore del Dipartimento il quale emana direttive per orientare l'azione amministrativa di tutte le Sezioni del Dipartimento.

3. Si riunisce con la partecipazione dei soli dirigenti di Sezione di Dipartimento interessati quando l'attività di integrazione riguarda l'attuazione di specifiche politiche; si riunisce in seduta plenaria quando l'attività di integrazione riguarda questioni generali concernenti l'azione di miglioramento e di innovazione del Dipartimento nonché l'attuazione del Programma Strategico della Regione Puglia.

4. La Conferenza si convoca in sessione plenaria, di norma, una volta ogni tre mesi. Si raduna, inoltre, quando necessario, su convocazione del Direttore di Dipartimento.

Articolo 10
(Management board)

1. E' istituito il Management Board (Consiglio delle Agenzie Regionali) da costituire con separato atto e composto dal management delle Agenzie Regionali Strategiche, dai Direttori dei Dipartimenti e dal Capo di Gabinetto che ne presiede le sedute. Tale struttura ha il compito di supportare il Presidente nelle scelte relative a tematiche di innovazione e cambiamento di interesse strategico regionale, definendo e attribuendo gli obiettivi strategici alle Agenzie regionali, che possono avere una durata pluriennale e possono coinvolgere anche più Agenzia, ognuna per la parte corrispondente al proprio mandato istituzionale.

Articolo 11
(Comitato regionale per la tutela della salute)

1. E' istituito il Comitato Regionale per la Tutela della Salute (CRTS), da costituire con separato atto, quale struttura d'integrazione fra il livello politico (Consiglio e Giunta Regionale) e quello tecnico-scientifico (struttura di *exploration*) ed amministrativo (struttura burocratica di *exploitation)* in ambito socio-sanitario. Esso rappresenta un organo consultivo, valutativo ed arbitrale con l'obiettivo di:

- favorire l'omogeneizzazione delle politiche regionali che impattano sui temi inerenti allo sviluppo del sistema sanitario, socio-sanitario ed ambientale e, per questa via, che maggiormente collidono con i principi costituzionalmente garantiti;
- contribuire al processo di individuazione degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie. Tale processo assurge ad archetipo delle questioni di sistema di livello strategico del Servizio Sanitario Regionale nella misura in cui i Direttori Generali rappresentano la catena di trasmissione tra il Territorio e l'*high management* regionale: vero punto di snodo delle politiche socio-sanitarie regionali. Più precisamente, "governando" le Aziende Sanitarie ed interagendo con i Direttori di Struttura Complessa, i Direttori Generali sviluppano concretamente la sanità sul territorio. Da ciò consegue la loro incontrovertibile centralità "politica" - nell'accezione autenticamente virtuosa del termine - nell'ambito di un Sistema Socio-sanitario che ha l'obiettivo della promozione della Salute dei Cittadini;

- definire gli obiettivi strategici dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Sistema Sanitario Regionale e di monitorarne le relative azioni strategiche presidiando le attività di verifica qualitative e quantitativo-economiche dei 18 mesi e di fine mandato;
- esprimere pareri sulle disposizioni attuative regionali aventi carattere programmatorio in ambito socio-sanitario, ovvero, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario;
- dirimere eventuali controversie tra le strutture di *expolitation* e di *exploration* secondo criteri di valutazione ispirati al paradigma sovra-costituzionale nonché dell'interesse collettivo.

2. Il Comitato è composto - in seduta plenaria - dal Presidente della Giunta Regionale che ne presiederà le sedute, dal Capo di Gabinetto, da un Coordinatore, nominato con atto di Giunta regionale, dagli Assessori alla Salute e al Welfare, dal Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), dal Direttore Generale (ovvero Commissario) dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, dal Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, da un rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Università pugliesi, un rappresentante dei Presidenti provinciali dell'Ordine dei Medici Chirurghi, da un Consigliere della Magistratura contabile della Regione Puglia, da un rappresentante dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e da altre figure da individuare tra esperti in specifiche tematiche, convocati secondo le indicazioni del Presidente e/o del Coordinatore. Il Comitato viene altresì riunito dal Presidente della Giunta regionale - in Seduta specialistica - secondo una composizione variabile a seconda dei temi da trattare.

3. I Componenti del CRTS sono designati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. Ai Componenti del CRTS non è corrisposto alcun compenso.

CAPO V
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Articolo 12
(Istituzione dei dipartimenti)

Sono istituiti sei Dipartimenti per la cura e il governo di materie e servizi omogenei:
1. Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
2. Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
3. Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio;
4. Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente;
5. Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
6. Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione.

Articolo 13
(Segretariato generale della giunta)

1. E' istituito il Segretariato Generale della Giunta Regionale al quale sono assegnate le seguenti funzioni:
   - tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;
   - segue i lavori collegiali della Giunta Regionale, ne redige i verbali e ne cura la raccolta ufficiale;

- assicura la regolarità formale e l'unitarietà amministrativa degli atti sottoposti all'esame della Giunta Regionale;
- provvede all'inoltro degli atti approvati dalla Giunta (d.d.l., regolamenti e deliberazioni se di competenza) al Consiglio Regionale;
- predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per le attività di competenza della stessa;
- cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta Regionale;
- cura la raccolta, in copia conforme all'originale, delle determinazioni dirigenziali;
- cura gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza amministrativa;
- cura il coordinamento e il monitoraggio del sistema di gestione dei flussi documentali relativi agli atti di Giunta e dirigenziali, cosiddetto CIFRA;
- promuove e coordina ogni azione utile alla semplificazione normativa curandone gli aspetti tecnico-giuridici.

2. A capo del Segretariato Generale della Giunta Regionale è posto il Segretario Generale.

3. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta, su proposta del Presidente, ad un Dirigente Regionale.

Articolo 14
(Gabinetto del presidente e segreteria generale della presidenza)

1. Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 377 del 29/6/2015 è così modificato:

a.1. L'articolo 2 è abrogato;

a.2. L'articolo 3 è cosi sostituito:

"Art. 3 (Consiglieri del Presidente)

1. Il Presidente può nominare, su base fiduciaria, fino ad un massimo di quattro Consiglieri esperti in materia amministrativa ed economica a supporto del Capo di Gabinetto.

2. L'incarico di Consigliere è conferito dal Presidente a dirigente regionale ovvero a personale esterno all'amministrazione in possesso di significativa esperienza professionale, sentito il Capo di Gabinetto.

3. Ai Consiglieri è attribuito il compenso, previsto nella convenzione da stipularsi in applicazione dell'art. 1 del Regolamento regionale 17/12/2001, n.10 e comunque in misura non superiore alla retribuzione prevista per il Dirigente di Sezione di Dipartimento, oltre al rimborso delle spese per missioni e trasferimenti secondo le misure in vigore."

a.3. L' Art. 4 è così sostituito:

"Art.4 (Direzione amministrativa del Gabinetto)

1. È istituita la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente.

2. Il Direttore amministrativo del Gabinetto coordina le attività di Segreteria dello stesso e supporta il Capo di Gabinetto curando anche i rapporti degli Uffici di diretta correlazione con la Presidenza. Svolge ogni altra eventuale funzione delegata dal Capo di Gabinetto.

3. In ragione del ruolo di particolare fiducia richiesto, l'incarico di Direttore Amministrativo del Gabinetto è conferito dal Presidente a un Dirigente Regionale.

4. L'incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto è equiparato, ai fini retributivi, a quello di Dirigente di Sezione di Dipartimento."

a.4. L'articolo 5 è abrogato.

2. E' istituito, presso il Gabinetto della Presidenza, la Segreteria Generale della Presidenza. La Segreteria Generale della Presidenza è parificata ad un Dipartimento e ricomprende tutte le Sezioni di Dipartimento e i Servizi di diretto supporto alla Presidenza ed al Gabinetto della Presidenza.

3. Nella funzione sopra richiamata il Segretario della Presidenza:
- assicura il supporto tecnico all'attività di indirizzo politico e di controllo svolta dagli organi di governo;
- collabora alle iniziative concernenti i rapporti tra gli organi di governo regionali e gli organi istituzionali dell'Unione Europea, dello Stato e delle altre Regioni, nonché il Consiglio Regionale;
- si occupa di coordinare le sedi della Presidenza Regionale distribuite nelle differenti provincie garantendo coerenza territoriale all'azione politico-amministrativa e permettendo al Presidente ed alla Giunta Regionale di operare in modo pienamente decentrato;
- elabora la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si occupa dell'attuazione del Piano e del suo aggiornamento, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi dirigenziali, vigila sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento dei dirigenti e dei dipendenti regionali;
- cura il ciclo di gestione della performance;
- si raccorda con le strutture organizzative;
- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di rapporti con gli enti politico istituzionali presenti sul territorio regionale, le formazioni economico-sociali e le confessioni religiose;
- assiste, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente e la Giunta nell'attività di relazione nazionale e internazionale;
- coordina le strutture sott'ordinate.

Articolo 15
(Collegio degli esperti del presidente)

1. È costituito direttamente sotto la Presidenza il Collegio degli esperti del Presidente.

2. Il Collegio degli esperti del Presidente è una struttura costituita dal Presidente, dal Capo di Gabinetto e da un numero limitato di personalità di elevatissimo profilo che, oramai esterne alla macchina amministrativa per raggiunti limiti di età, hanno maturato una insostituibile competenza ed esperienza su temi di rilevanza strategica per il buon funzionamento della macchina regionale.

3. I membri del Collegio degli esperti del Presidente, nominati direttamente dal Presidente, dovranno possedere un significativo curriculum maturato nell'ambito di uno o più enti Pubblici non obbligatoriamente di tipo amministrativo e su scala regionale.

4. Al Collegio degli esperti del Presidente ci si rivolgerà per acquisire pareri o per richiedere soluzioni a problemi complessi che necessitano non soltanto di profonde competenze tecniche o amministrative ma soprattutto di una vasta esperienza relativamente alle scelte effettuate ed alle soluzioni adottate nel tempo da differenti macchine amministrative.

5. La costituzione del Collegio degli esperti del Presidente non prevede l'aggravio di costi aggiuntivi poiché l'incarico di membro del Collegio è a titolo gratuito.

Articolo 16
(Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale". Il Dirigente di Sezione, in linea con gli indirizzi politici e programmatici espressi dal Presidente della Giunta Regionale, coordina le attività relative all'Antimafia sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le migrazioni; elabora e dà impulso alla realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su mandato del Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta Regionale ed amministrativo con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione. La Sezione inoltre:

- provvede alla redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata;
- elabora, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad un più efficace riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- individua, anche di concerto con le associazioni di categoria, le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti delle mafie;
- promuove il riordino della legislazione regionale in materia di polizia locale e la implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l'ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;
- predispone il Piano Triennale per l'Immigrazione.

TITOLO II
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTI REGIONALI

CAPO I
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DIRIGENTE DI SEZIONE E SERVIZIO, ACCESSO ALLA DIRIGENZA

Articolo 17
(Accesso alla dirigenza regionale)

1. L'accesso alla dirigenza regionale è disciplinato dalle norme nazionali e regionali vigenti.

CAPO II
ATTRIBUZIONI, OBIETTIVI E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO E DELLA DIRIGENZA

Articolo 18
(Funzioni dei direttori di dipartimento)

1. I Direttori di Dipartimento assumono la titolarità e la responsabilità della struttura organizzativa loro affidata ed esercitano le funzioni, le facoltà, i compiti e i poteri dei Dirigenti come definiti nel successivo articolo 20. Essi inoltre:

- attuano i programmi secondo gli indirizzi degli organi di governo;
- formulano proposte agli organi politici anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge e degli altri atti di loro competenza;
- assegnano gli obiettivi, il personale, le risorse finanziarie e strumentali ai Dirigenti delle Sezioni, delle Strutture di Staff e di Progetto ricadenti nella competenza del Dipartimento e assicurano la loro costante integrazione mediante la Conferenza delle Sezioni, convocata almeno trimestralmente;
- curano la gestione del cambiamento organizzativo, l'auditing interno ed il controllo di qualità;
- esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività dei Dirigenti sottoposti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- curano i rapporti con gli uffici dell'Unione Europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

Articolo 19
(Attività organizzative dirigenziali)

1. La definizione delle Sezioni all'interno di ciascun Dipartimento è proposta dal Coordinamento dei Dipartimenti mediante provvedimento di Giunta Regionale predisposto dal Direttore del Dipartimento competente all'organizzazione, per essere ratificato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il numero dei Servizi ricadenti in ciascun Dipartimento è stabilito in sede di Coordinamento in seduta plenaria con la presenza del Segretario Generale del Consiglio Regionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di quest'ultima struttura. Il Dirigente della Sezione competente all'organizzazione, secondo le decisioni organizzative di ciascun Direttore di Dipartimento, provvede alla istituzione formale dei Servizi della Giunta Regionale e delle strutture autonome, ad esclusione di quelle del Consiglio Regionale.

3. La distribuzione dei Servizi, in coerenza con le norme di contenimento dei costi organizzativi e dei contratti collettivi nazionali e integrativi della dirigenza, avviene con ratifica del direttore competente all'organizzazione, delle decisioni organizzative assunte dal Direttore di Dipartimento competente.

4. Le Strutture di Progetto che presentano obiettivi e programmi trasversali a più Dipartimenti, sono istituite, previo conforme parere della Coordinamento dei Dipartimenti che ne stabilisce la collocazione, con atto organizzativo del Direttori competente all'organizzazione.

5. Le Strutture di Staff e le Strutture di Progetto, diverse da quelle del precedente comma 4, sono istituite con atto organizzativo del Direttore di Dipartimento competente all'organizzazione, secondo le modalità di istituzione dei Servizi.

6. La modificazione e la soppressione delle strutture organizzative dirigenziali è disposta dai soggetti e con le modalità previste dai commi precedenti per la loro istituzione.

Articolo 20
(Funzioni dei dirigenti)

1. Nell'esercizio delle funzioni e delle facoltà assegnate dagli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio

1997, n. 7, e dell'articolo 45 della Legge Regionale 16 aprile 2007, n. 10, i Dirigenti assumono la titolarità e la responsabilità delle strutture organizzative a essi affidate ed esercitano i seguenti compiti e i poteri:

- formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore di Dipartimento e ai dirigenti delle strutture dirigenziali sovraordinate e attuano le direttive da essi impartite;
- curano il raggiungimento degli obiettivi fissati adottando i relativi atti e provvedimenti ed esercitando i connessi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- assicurano la legittimità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- dirigono, coordinano, controllano le attività delle strutture organizzative che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alle proprie strutture organizzative.

2. Nelle materie di competenza, i Dirigenti di Sezione formulano le proposte di deliberazione da presentare alla Giunta Regionale ovvero esprimono il richiesto parere di regolarità tecnica e/o contabile, previa comunicazione al Direttore di Dipartimento almeno sette giorni o, in caso di urgenza, due giorni prima della presentazione.

3. Gli atti adottati dai dirigenti nonché quelli adottati in base all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono trasmessi in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposito albo regionale per la durata di dieci giorni lavorativi. L'avvenuta pubblicazione, comunque, non esonera dall'obbligo della notifica degli atti ai soggetti interessati. Gli originali di atti sono conservati e custoditi presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa Sezione.

Articolo 21

(Conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento ha natura di affidamento fiduciario ed è attribuito dalla Giunta regionale.

2. I posti di Direttore di Dipartimento non sono compresi nella dotazione organica.

3. L'incarico è conferito, previo avviso pubblico, a dirigenti regionali in servizio, ovvero a dirigenti di altra pubblica amministrazione ovvero a persone in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in organi di amministrazione o in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, escluse quelle onorarie, e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Requisito imprescindibile è il possesso della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento universitario previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 o equivalente secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

4. Con il provvedimento di affidamento dell'incarico la Giunta Regionale determina il trattamento annuo omnicomprensivo spettante al Direttore di Dipartimento che include una quota non inferiore al 20% quale retribuzione di risultato da corrispondere all'esito della valutazione annuale. Con il medesimo provvedimento viene altresì approvato lo schema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

5. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con il provvedimento di cui ai comma 3 e 4, l'Amministrazione regionale, nella persona del dirigente competente in materia di personale stipula un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il Direttore di Dipartimento designato con deliberazione di giunta regionale. Per quanto non diversamente previsto dal contratto individuale di lavoro, al Direttore si applicano gli istituti contrattuali vigenti della dirigenza regionale.

6. Se la designazione dell'incarico di Direttore di Dipartimento ricade su un dirigente, dipendente regionale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio e il diritto alla conservazione del posto in dotazione organica. Fatti salvi eventuali mutamenti organizzativi, la responsabilità della struttura organizzativa conferita precedentemente alla designazione, è assegnata ad interim ad altro dirigente di struttura regionale di pari graduazione, per tutta la durata dell'incarico di Direttore. Al termine del mandato il direttore riassume la direzione dell'incarico a cui era precedentemente assegnato.

7. Analogamente si procede nel caso che i conferimenti attengono agli incarichi di cui al comma 4 del precedente art. 4.

8. Il Direttore di Dipartimento, al fine di assicurare la coerenza del proprio ruolo di coordinamento e controllo degli atti predisposti dai dirigenti di Sezione, non assume ad interim l'incarico di Dirigente di Sezione, né di Servizio.

Articolo 22
(Conferimento dell'incarico di dirigente)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità del singolo dirigente valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti nonché dell'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità. Al conferimento degli incarichi e al passaggio a incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del Codice Civile.

2. L'incarico di Dirigente di Sezione è attribuito dalla Giunta Regionale su proposta del competente Direttore di Dipartimento.

3. L'incarico di Dirigente per le Sezioni poste alla diretta dipendenza della Presidenza della Giunta Regionale è attribuito dalla Giunta Regionale secondo le procedure previste dall'art.19 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm. ii..

4. L'incarico di Dirigente di Servizio è attribuito con determinazione del competente Direttore di Dipartimento, su proposta del Dirigente della Sezione nel quale è incardinato il Servizio.

5. L'incarico di responsabile di Struttura di Staff o di Struttura di Progetto è attribuito con determinazione del Direttore di Dipartimento competente.

6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una struttura dirigenziale svolgono, su incarico del Direttore di Dipartimento, funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca e altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

7. Tutti gli incarichi conferiti dal Direttore di Dipartimento sono comunicati alla Giunta Regionale almeno cinque giorni prima dell'emanazione dell'atto.

Articolo 23
(Durata dell'incarico di direttore di dipartimento)

1. L'incarico di Direttore di Dipartimento non deve avere durata inferiore a un anno né eccedere i tre anni ed è rinnovabile. L'incarico non può comunque eccedere la durata della legislatura nel corso della quale l'incarico medesimo è stato attribuito, salvo il termine di cui al successivo comma 2.

2. In tutti i casi di cessazione, ordinaria o anticipata, della legislatura, a garanzia della continuità dell'azione amministrativa, gli incarichi di Direttore di Dipartimento cessano decorsi 30 giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 24
(Durata degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e sono rinnovabili.

2. Tutti gli incarichi dirigenziali attribuiti nei nove mesi precedenti lo scioglimento del Consiglio Regionale possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro 2 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Regionale. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati fino alla prevista scadenza.

Articolo 25
(Assegnazione obiettivi e risorse)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 59, comma 6, della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, la Giunta Regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio o di sua variazione o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, adotta il Programma annuale di attività dell'amministrazione, tenuto conto anche delle proposte formulate dai Direttori di Dipartimento. Esso costituisce l'atto d'indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza dei Direttori di Dipartimento e stabilisce gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorità, nonché le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

2. Il provvedimento di assegnazione deve indicare:
   - la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorità, nonché i programmi ed i progetti da realizzare;
   - l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione;
   - l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attività ordinaria di competenza, nonché di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;
   - l'elencazione delle risorse strumentali messe a disposizione.

3. Gli obiettivi, i programmi e i progetti assegnati possono essere modificati dalla Giunta nel corso della gestione.
4. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e con riferimento ai suoi contenuti, i Direttori di Dipartimento adottano il Programma annuale direzionale, tenuto conto anche delle proposte formulate dai Dirigenti di Sezione. Esso costituisce l'atto d'individuazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate ai vari livelli di responsabilità dirigenziali interne al Dipartimento, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione.

Articolo 26
(Responsabilità dirigenziale)

1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al Direttore di Dipartimento o al Dirigente, valutati all'esito delle procedure di valutazione previste, determinano gli effetti e le conseguenze stabiliti dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva dell'area Regioni e autonomie locali.

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione e ispirato al principio della partecipazione del valutato.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 27
(Nuova struttura organizzativa)

1. Il nuovo organigramma sostituisce quello previsto con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22/2/2008, n. 161 e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro 5 giorni dalla data di emanazione dello stesso decreto, la struttura competente al personale provvederà all'emanazione degli avvisi per il conferimento degli incarichi di Direttore del Dipartimento.

3. Gli incarichi di Direttori di Area di Coordinamento, cessano a decorrere dal momento dell'affidamento degli incarichi dei Direttori di Dipartimento.

4. Alla data di insediamento dei Direttori di Dipartimento, le strutture regionali corrispondenti agli attuali Servizi, con le loro articolazioni in Uffici, assumono la denominazione rispettivamente di Sezioni e Servizi per essere collocati provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nel documento allegato e contrassegnato con la lettera A.

5. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dei contratti, i Direttori di Dipartimento definiscono le attività previste dall'art. 19.

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
(Correlazione retributiva alle fasce di posizione dirigenziale)

1. Nelle more della nuova definizione della retribuzione delle fasce dirigenziali, il Direttore di Dipartimento,

il Dirigente di Sezione e il Dirigente di Servizio godono della medesima retribuzione, a suo tempo prevista per le cessate figure direzionali del precedente modello organizzativo, correlate rispettivamente a: Direttore di Area di Coordinamento, a Dirigente di Servizio e a Dirigente d'Ufficio.

Articolo 29
(Abrogazioni)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia e dall'articolo 59, comma 8, legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1, dalla data di entrata in vigore del presente atto di organizzazione, limitatamente all'ambito di applicazione definito dall'articolo 1, comma, 1, sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili ed è altresì abrogato il DPGR 22 febbraio 2008, n. 161.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 31 luglio 2015

EMILIANO

ALLEGATO A) AL DPGR N. 443 del 31 luglio 2015

Collocazione provvisoria dei servizi regionali all'interno della nuova organizzazione.

(per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi)

1) **Gabinetto**
   - Direzione Amministrativa del Gabinetto
   - Servizio Protezione Civile
   - Servizio Relazioni istituzionali e internalaudit

2) **Segreteria Generale del Presidente**
   - Servizio Enti locali
   - Servizio Comunicazione Istituzionale
   - Struttura di staff "ufficio per la comunicazione interna"

3) **SegretariatoGiunta Regionale**:
   - Servizio Controlli Regolarità amministrativa
   - Servizio legislativo
   - Struttura di Progetto "Supporto alle attività della Giunta Regionale"

4) **Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,personale e organizzazione**
   - Servizio Personale e organizzazione
   - Servizio Finanze
   - Servizio Bilancio e ragioneria
   - Servizio Demanio e Patrimonio
   - Servizio Provveditorato ed economato
   - Servizio Controlli
   - Servizio Programmazione Acquisti
   - Servizio Contenzioso amministrativo
   - Servizio Riforma Fondiaria
   - Struttura di staff Ufficio Statistico
   - Struttura di staff Amministrazione e affari generali
   - Ufficio Autorità di certificazione
   - Struttura di progetto equiparata ad ufficio "Implementazione di un sistema elettorale e referendario regionale e coordinamento del processo di riorganizzazione delle funzioni regionali"

5) **Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio**
   - Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale,
   - Servizio Pianificazione e programmazione delle infrastrutture per la mobilità
   - Servizio Politiche abitative
   - Servizio Urbanistica
   - Servizio Assetto del territorio
   - Servizio Ecologia

- Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica
- Servizio Lavori pubblici
- Servizio Rischio industriale
- Struttura di staff “Affari generali”

6) Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

- Servizio Scuola, Università e ricerca
- Servizio Competitività dei sistemi produttivi
- Servizio energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica
- Servizio Attività economiche consumatori
- Servizio Formazione Professionale
- Servizio Politiche per il lavoro
- Servizio Internazionalizzazione
- Servizio Ricerca Industriale e innovazione
- Servizio Autorità di gestione PO FSE
- Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale
- Servizio Mediterraneo
- Servizio Attuazione del programma

7) Dipartimento turismo, l’economia della cultura e valorizzazione del territorio

- Servizio Turismo
- Servizio Beni culturali
- Servizio Cultura e spettacolo

8) Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente

- Servizio Agricoltura
- Servizio Alimentazione
- Servizio Foreste
- Servizio Caccia e pesca
- Servizio Risorse Idriche
- Servizio Difesa del suolo e rischio sismico*
- Struttura di staff “Amministrazione e affari generali”
- Struttura di staff “Controllo della spesa”

9) Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti

- Servizio Sport per tutti
- Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità
- Servizio programmazione sociale e integrazione socio sanitaria
- Servizio Programmazione Assistenza territoriale e prevenzione
- Servizio Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica e accreditamento
- Servizio Sistemi informativi e investimenti in sanità
- Servizio gestione accentrata finanza sanitaria regionale

* Le competenze inerenti il “Rischio Sismico” saranno accorpate a quelle del Servizio Protezione Civile”

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza